



**UNITA' ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE – PROGETTI STRATEGICI - TRASPORTI TPL**

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 130 del 10/08/2026

Oggetto: ART.53 LR 24/2017 PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE, DITTA FEPA SPA, IN SORBOLO MEZZANI COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 6120/2025. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008.

IL PRESIDENTE

VISTI:

il DLgs n.152/2006, come modificato dal D.Lgs n.4/2008

la Legge Regionale n. 20 del 24.3.2000 e smi;

la Legge Regionale n. 24 del 21.12.2017 e la Delibera di Giunta Regionale n. 1956 del 22.11.21;

PREMESSO, sotto il profilo procedurale:

che l'Unione Bassa Est, con note nostra PEC n. 25847, 25849, 25850, 25852, 25854, 25855, 25857, 25864, 25865, 25867, 25870, 25871 e 25872 del 04/09/25, ha trasmesso l'istanza pratica SUAP n. 6120/2025 per la quale ha convocato una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 e s.m.i. finalizzata alla valutazione del progetto per l'ampliamento dell'attività produttiva esistente FEPA SPA comportante variante agli strumenti urbanistici di PUG secondo la procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017;

che il SUAP dell'Unione Bassa Est Parmense ha convocato tre sedute della Conferenza dei Servizi per l'esame della pratica in oggetto che si sono svolte in modalità videoconferenza il 01/10/25, il 30/06/26 e il 30/07/26;

che l'Amministrazione Provinciale nell'ambito delle sedute ha richiesto alcune integrazioni:

- specificazioni circa le precedenti procedure e integrazioni della documentazione di variante
- misure di mitigazione/compensazione
- relazione economico-finanziaria
- cronoprogramma degli interventi relativi alle opere private e opere pubbliche
- approfondimenti materia idraulica e di PGRA

che l'Amministrazione Provinciale nell'ambito delle sedute ha altresì precisato che il parere della Provincia sarà rilasciato con Decreto Presidenziale, al termine del periodo di deposito e dopo la chiusura della Conferenza dei servizi, previa acquisizione di tutti i contributi degli enti competenti in materia ambientale e che in tale parere sarà valutata la variante urbanistica e sarà espresso il parere motivato sulla ValSAT ai sensi dell'art.15 del D.Lgs. n.152 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n.4/2008;

che il Comune di Sorbolo Mezzani ha provveduto, nel rispetto della procedura di cui all'art.53 della LR 24/2017, al deposito e alla pubblicazione degli elaborati di progetto e variante urbanistica, comprensivi di Rapporto Ambientale a partire dal 24/09/25 per 60 giorni;

che il Comune ha dichiarato in Conferenza che nel periodo di deposito degli elaborati non risultano pervenute osservazioni riguardo al progetto e alla necessaria variante urbanistica e che i contenuti devono pertanto intendersi confermati;

CONSTATATO, nel merito:

che la Variante è richiesta dalla Ditta FEPA SPA che si occupa della produzione e commercializzazione di imballaggi in cartone ondulato per ortofrutta, food, beverage e industria, svolgendo principalmente la propria attività in provincia di Parma nelle sedi di San Polo di Torile e di Casale di Mezzani;

che lo stabilimento di Casale di Mezzani, realizzato a partire dal 2004, è situato a sud della zona industriale di Casale, al quale si accede dalla SP 72, lungo via Valle di Casale;

che il lotto, confinante a Ovest con la stessa SP72 in località Casale, presenta una forma irregolare dovuta soprattutto alla sinuosità del cavo Gambina che rappresenta il confine a nord. La superficie coperta dello stabilimento esistente è pari a 60.175,18 mq mentre l'estensione dell'area (superficie territoriale) è pari a 130.290 mq.

che le esigenze di sviluppo dell'attività hanno portato alla proposta del presente progetto di ampliamento degli immobili esistenti, costituita da:

- la realizzazione di un edificio prefabbricato adibito a nuovo reparto pressa;
- un capannone industriale in PVC (tipo Kopron);
- Tettoia metallica;
- un tratto di viabilità interna, adiacente alla vasca di laminazione;
- un perfezionamento (con permuta) dell'assetto delle aree pubbliche;

Complessivamente, il progetto comporta:

- la realizzazione di nuove edificazioni per una SCO complessiva pari a 1.553,72 mq, su aree attualmente già impermeabilizzate (area cortilizia della ditta e Parcheggio Pubblico);
- un decremento delle aree permeabili, per una superficie pari a 542,9mq, relative alla realiz-

zazione del tratto di viabilità interna posto ad est della cassa di laminazione.

che con Delibera del Consiglio Comunale n.63 del 27.11.2024, il Comune di Sorbolo Mezzani ha approvato il PUG (Piano Urbanistico Generale), nuovo strumento urbanistico comunale elaborato ai sensi della LR.24/2017;

che nel 2023 la ditta aveva già proposto un ampliamento ai sensi dell'art. 53 finalizzato allo sviluppo aziendale e non del tutto correttamente riportato nel PUG approvato;

che il Progetto prevede il perfezionamento delle delimitazioni indicate dalla Strategia del PUG, (PUG_T_SQUEA_C.4.4) per allinearle alla situazione post art.53 2023, oltreché per indicare cartograficamente, le proposte di sviluppo ex art.53;

che il Progetto prevede il perfezionamento delle delimitazioni indicate dalla Disciplina del PUG, Tavola T_D1, oltreché per indicare cartograficamente, le proposte di sviluppo ex art.53;

che il progetto comporta una modifica e aggiornamento dello stato di fatto, relativamente alla ridelimitazione dell'assetto degli spazi pubblici e privati così come indicato nei punti precedenti;

che il progetto proposto costituisce modifica delle indicazioni della STRATEGIA del PUG approvato, in riferimento al compiuto recepimento degli esiti del Procedimento Unico ex.art.53 FEPA2023, oltreché dell'indicazione cartografica della nuova procedura attivata;

che il progetto proposto costituisce modifica delle indicazioni della DISCIPLINA del PUG approvato, in riferimento al compiuto recepimento degli esiti del Procedimento Unico ex.art.53 FEPA2023, dell'allineamento con le tavole approvate della Strategia, oltreché dell'indicazione cartografica della nuova procedura attivata;

che le disposizioni relative al Tessuto P4.01, vengono perfezionate in merito a quanto riportato nel campo "Direttive", aggiungendo dopo le parole "Per l'ambito si rimanda allo specifico Piano Attuativo e relativa convenzione", le seguenti "nonché agli esiti delle procedure speciali (Procedimento Unico ex.art.53 LR.24/2017) concluse";

che pertanto la ditta richiede una variante urbanistica ai sensi dell'art. 53 della LR 24/17;

che la relazione illustrativa della Variante Urbanistica è stata completata da una disamina delle componenti ambientali:

- Paesaggio Biodiversità Modelli insediativi
- Suolo sottosuolo
- Aria
- Rischio idraulico
- Reti tecnologiche
- Mobilità
- Rumore

e da una parte dedicata agli impatti e misure di mitigazione per le seguenti componenti:

- suolo e sottosuolo;
- risorse idriche;
- aria;
- rumore;
- risorse ecologiche paesaggistiche e ambientali;
- criticità ambientali derivanti da pressioni antropiche;
- infrastrutture del territorio;

che nella stessa relazione è stato specificato che non si è ritenuto necessario procedere con speci-

fiche valutazioni circa le alternative localizzative stante l'entità delle variazioni, le caratteristiche (in continuità con gli edifici esistenti) e la localizzazione interna alle aree pertinenti della Ditta (ed al Perimetro del Territorio Urbanizzato);

che dall'analisi del contesto programmatico\pianificatorio di competenza del Servizio Pianificazione per l'area oggetto dell'intervento, si evidenzia che:

- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico Padano - PdGRA (approvato dal C.I. dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, con Del. n. 2 del 3 marzo 2016 e aggiornato a seguito della Deliberazione n.7/2019 del 20.12.2019) classifica la porzione di territorio interessata dall'intervento in oggetto come "area interessata da alluvione rara (P1) del reticolo principale di pianura e di fondovalle (RP)". Nelle aree interessate da alluvione rara (aree P1), trovano applicazione le limitazioni e prescrizioni previste per la Fascia C delle norme del Titolo II del PAI, di cui il P.T.C.P. della Provincia di Parma ha assunto il valore e gli effetti ai sensi dell'art.57 del D.Lgs n.112/98 sia sotto il profilo cartografico che normativo;

- sempre il PGRA classifica, inoltre, l'area in questione come "area interessata da alluvione frequente (P3) del reticolo secondario di pianura (RSP)"; in tali aree, laddove negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non siano già vigenti norme equivalenti, si deve garantire l'applicazione (art. 5.2 del DAL 1300/2016):

- di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana;
- di misure volte al rispetto del principio dell'invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio;

che in data 19 gennaio 2026 l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha emanato il Decreto n. 4, avente ad oggetto: "Art. 1 della deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 10/2025 del 18 dicembre 2025. Disposizioni conseguenti alla presa d'atto delle Mappe di Pericolosità e Rischio di Alluvioni relative al terzo ciclo sessennale di Gestione del Rischio di Alluvioni (2027 - 2033) del Distretto Idrografico del fiume Po, ai sensi dell'art. 14, par. 2 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 12, comma 2 del D. lgs. n. 49/2010". Si rileva a tal riguardo la necessità di verificare l'ambito in cui ricade in tale nuova mappa di pericolosità;

che con riferimento al sistema territoriale ambientale definito dal PTCP, l'area oggetto di studio ricade all'interno delle seguenti tutele:

- limite di fascia C, così come definito nella Tav C.1 e dell'art. 13ter del PTCP;
- bonifiche storiche così come definito nella Tav C.1 e dell'art. 18 del PTCP;

che per l'area in oggetto è riconosciuta "poco vulnerabile" sotto il profilo idrogeologico (PTA Tav.6 – Classi di Vulnerabilità);

che in riferimento ai disposti della L.R. n.19/2008 si ritengono non necessari approfondimenti in merito alla compatibilità della variante con gli aspetti sismici del territorio in esame, fermo restando gli obblighi di legge a livello di progettazione esecutiva previsti dal D.M. 17.01.2018;

CONSIDERATO:

che nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi sono state richieste integrazioni e precisazioni riguardanti vari temi tra cui acustico, idraulico, viabilistico, ecc.;

che tali integrazioni sono state fornite con successive trasmissioni e sono state valutate complessivamente esaurienti;

che il Servizio Viabilità della Provincia ha espresso nell'ambito dello svolgimento della Conferenza dei Servizi parere favorevole con specificazioni tecniche;

che sono stati acquisiti i pareri degli enti competenti in materia ambientale, in particolare:

che ARPAE ha espresso parere di competenza favorevole con nota PG 105505 del 10/06/26 Sina-doc 28356/2026 in merito agli aspetti di sostenibilità ambientale;

che AUSL ha espresso, nell'ambito della Conferenza dei Servizi, parere favorevole con prescrizione riguardante i percorsi pedonali di progetto;

che il Consorzio di Bonifica con nota del 17/06/2026 ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni tecniche e documentali;

che la Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio per le Province di Parma e Piacenza ha espresso un parere, con nota 34.43.04/7719/2025, nella quale precisava che *"non si evidenziano elementi ostativi alla realizzazione delle opere, fermo restando il richiamo al disposto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004"*;

che, a seguito del previsto periodo di deposito, non risultano pervenute e trasmesse specifiche osservazioni al progetto e alla necessaria proposta di variante urbanistica corredata di specifica analisi ambientale;

che preso atto degli elaborati trasmessi, si ritiene che non sussistano elementi ostativi, attinenti la pianificazione provinciale di competenza dello scrivente Servizio, alla realizzazione del progetto in esame, in quanto gli elaborati così come integrati sono ritenuti tali da garantire il rispetto delle tutele così come sopra evidenziate limitatamente agli aspetti di competenza relativi alla verifica di compatibilità di quanto richiesto con le previsioni e le disposizioni di tutela contenute negli strumenti di pianificazione provinciale di valenza territoriale nel rispetto delle prescrizioni formulate dagli enti competenti;

che l'istruttoria svolta dal Servizio Pianificazione Territoriale della Provincia, non ha evidenziato criticità in merito alla compatibilità geologica connessa alla proposta di variante urbanistica in oggetto;

che, visti gli esiti della Conferenza dei Servizi, valutati i contenuti del Rapporto Ambientale di ValSAT, si ritiene di poter esprimere parere motivato favorevole, visti altresì gli elaborati tecnici integrati e i pareri favorevoli con prescrizioni ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000 e smi, fermo restando che, ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 152/06, il Comune dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione della variante, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti connessi all'attuazione della stessa variante;

ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non ha alcuna rilevanza contabile;

DATO ATTO che il soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di esprimere ai sensi dell'art.18 della LR 24/2017 e smi e dell'art.17 del DLgs 152/2006, come mo-

dificato dal DLgs n.4/2008, parere motivato favorevole sulla variante urbanistica al PUG del Comune di Sorbolo Mezzani, per la quale si evidenzia contestualmente l'assenza di rilievi di carattere urbanistico per le motivazioni espresse nel precedente CONSIDERATO, nell'ambito della procedura di cui all'art. 53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto relativo alla realizzazione dell'ampliamento della ditta esistente FEPA SPA (pratica SUAP n. 6120/2025) esistente in Sorbolo Mezzani;

di trasmettere altresì all'Unione Bassa Est copia del presente atto per l'assunzione dei provvedimenti conseguenti;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Provincia di Parma ai sensi dell'art. 9 del Dlgs. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(FADDA ALESSANDRO)
con firma digitale



UNITA' ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE – PROGETTI STRATEGICI - TRASPORTI TPL

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2876 /2026** ad oggetto:

" ART.53 LR 24/2017 PERMESSO DI COSTRUIRE PER L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA ESISTENTE, DITTA FEPA SPA, IN SORBOLO MEZZANI COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA - PRATICA SUAP 6120/2025. VALUTAZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA ED ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO SULLA VALSAT AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.152 DEL 2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N.4/2008. "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, formulate dal sottoscritto Dirigente, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 10/08/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale